

**Norme regionali in materia di attività culturali.**

**Art. 30**

*(Residenze creative e culturali)(5)*

**1.** La Regione promuove e sostiene la diffusione di forme di residenze creative e culturali, al fine di favorire l'incontro e la relazione tra l'intervento culturale e le attività di creazione e produzione artistica con il territorio di riferimento in tutti i settori delle attività culturali, di valorizzare la funzione dei luoghi di spettacolo, di assicurare il riequilibrio territoriale dell'offerta e il potenziamento della domanda di spettacolo.

(6)

**2.** La Regione promuove, in particolare, la realizzazione di una residenza creativa e culturale presso Villa Manin di Passariano.

(1)(3)(7)

**3.**

( ABROGATO )

(2)

**3 bis.** Gli incentivi previsti dai commi 1 e 2 sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata.

(4)

Note:

**1** Comma 2 sostituito da art. 6, comma 1, lettera f), numero 1), L. R. 20/2015

**2** Comma 3 abrogato da art. 6, comma 1, lettera f), numero 2), L. R. 20/2015

**3** Con riferimento al c. 2 del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R.

2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.

**4** Comma 3 bis aggiunto da art. 6, comma 41, lettera g), L. R. 14/2016

**5** Rubrica dell'articolo sostituita da art. 47, comma 3, lettera a), L. R. 9/2019

**6** Parole sostituite al comma 1 da art. 47, comma 3, lettera b), L. R. 9/2019

**7** Comma 2 sostituito da art. 47, comma 3, lettera c), L. R. 9/2019